

# BONUS NATALE 2024

Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143  
Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori  
dipendenti.

Circolare nr. 19/E Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024.

Risoluzione nr. 54 del 13 novembre 2024.

Art. 2 Decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024.

Circolare nr. 22/E Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2024.

a cura di  
Giuseppe **DE BIASE**

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto *Omnibus*), ha stabilito che, sia erogata, **per l'anno 2024** un'indennità di importo pari a **100 euro** rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, tra cui avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico.

La circolare 19/E del 10 ottobre 2024 della Agenzia delle Entrate, ha dettato le istruzioni per l'erogazione.

Nel frattempo, il governo nel Consiglio dei ministri del 12 novembre 2024 ha emanato un ulteriore decreto-legge in materia (DL. 167 del 14 novembre 2024) con cui amplia la platea dei destinatari dell'indennità, **eliminando tra le condizioni richieste, la condizione di avere il coniuge a carico.**

Con tale modifica rientrano nel novero dei beneficiari tutti i dipendenti coniugati o conviventi che indipendentemente dal reddito del coniuge/convivente, abbiano un reddito inferiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico.

L'Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2024 con la circolare 22/E fornisce ulteriori istruzioni per il corretto utilizzo del "bonus Natale".

Alla luce delle modifiche apportate verifichiamo i requisiti richiesti.

## **PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI**

Il *bonus* è erogato ai **lavoratori dipendenti** (a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente) per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;
2. abbiano almeno **un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato **fiscalmente a carico**, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
3. abbiano **un'imposta lorda per l'anno 2024**, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR, di importo **superiore a quello della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.
4. **L'indennità non spetta al lavoratore dipendente** coniugato o convivente **il cui coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente **sia**

### **beneficiario della stessa indennità.**

Tale ultima specificazione, si è resa necessaria per evitare che entrambi i coniugi o conviventi con reddito inferiore ciascuno a 28.000 euro percepiscano entrambi l'indennità.

I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR non possono essere beneficiari del *bonus*.

### **RILEVANZA FISCALE**

L'articolo 2-bis, comma 2, del Decreto *Omnibus* dispone che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

### **MISURA**

L'indennità di **100,00 euro** viene riproporzionata nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

In particolare, i giorni per i quali spetta il *bonus* coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.

Nessuna riduzione del *bonus* deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico).

Una criticità si pone per gli assunti in corso d'anno e che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro. L'agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 10/10/2024 comunica che il lavoratore oltre alla dichiarazione da presentare al datore di lavoro, deve consegnare anche le certificazioni uniche per permettere al datore di lavoro che eroga la tredicesima, e quindi l'indennità in questione, il corretto calcolo del *quantum*. Visti i tempi ristretti per la raccolta di tutta questa documentazione, si ritiene che laddove il datore di lavoro ultimo eroghi l'indennità in proporzione ai giorni dell'ultimo rapporto di lavoro, il dipendente possa recuperare la differenza in fase di dichiarazione dei redditi.

### **REDDITO DI RIFERIMENTO**

Con riferimento al requisito reddituale di cui alla lettera a), si tiene conto anche:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (**c.d. mance**), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati quali:

- gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- il regime speciale per lavoratori impatriati;

Non rileva il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Oltre al requisito reddituale, affinché l'indennità possa essere concessa, necessita che ci sia **"capienza"** dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Al riguardo, si osserva che non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, espressamente prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo.

## SITUAZIONE FAMILIARE

Con riferimento al requisito del nucleo familiare di cui alla lettera b), si evidenzia che, il bonus spetta al lavoratore dipendente, **con almeno un figlio fiscalmente a carico venendo meno le condizioni inizialmente previste dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di avere, alternativamente:**

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- far parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (qualora, alternativamente l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, o il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario del bonus oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus).

L'agenzia delle Entrate con la circolare 22/E del 19 novembre 2024, chiarisce che nel caso di due lavoratori dipendenti per i quali sussistono le condizioni richieste e ove questi siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, o conviventi di fatto (art. 1 c. 36 e 37 L. 76/2016) il bonus spetta solo ad uno di essi.

**Diversamente se i genitori lavoratori dipendenti non siano coniugati e né conviventi di fatto, sussistendo tutte le condizioni, il bonus natale spetta ad entrambi.**

L'agenzia delle Entrate fa altri esempi pratici:

*Esempio n. 1*

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

*Esempio n. 2*

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

*Esempio n. 3*

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus).

## **ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE**

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del Decreto *Omnibus*, così come riscritto dall'art 2 comma 1 lettera c) del DL 167/2024, il sostituto d'imposta pubblico o privato, riconosce il *bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente*, che attesta per iscritto di avervi diritto, **indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico e che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016) non si beneficiario del bonus (circ. 22/E AdE).**

In particolare, **il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al sostituto d'imposta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

Il lavoratore che ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del *bonus*, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Con la risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d'imposta, nei modelli F24 e F24 EP, del credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus natale. Nello specifico è stato istituito il **codice 1703** per il modello F24 e **174E** per il modello F24 EP.

L'erogazione del bonus, però, **viene erogato salvo conguaglio**. Ciò significa che a dicembre o entro il conguaglio differito a febbraio 2025, il sostituto d'imposta verificherà la spettanza dell'indennità dal punto di vista reddituale e della capienza dell'imposta lorda e qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Lo stesso dicasi per coloro che hanno percepito il bonus e si accorgono della non spettanza, lo potranno restituire nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Forse sarebbe stato opportuno erogare il bonus di 100 euro a conguaglio terminato,

onde evitare di erogare il bonus e il mese dopo recuperarlo.

Anche in tale situazione, in considerazione che la tredicesima viene erogata con mese di competenza dicembre e che le ritenute fiscali a debito e a credito vengono versate o compensate entro il 16 gennaio successivo, non dovrebbe cambiare nulla se il bonus natale viene erogato con la retribuzione di dicembre 2024, purché entro il 12 gennaio 2025.

Del resto, ci sono aziende, quasi sempre piccole realtà, che elaborano a dicembre una unica busta paga contenente le competenze del mese più la tredicesima mensilità.

I lavoratori domestici che, come sappiamo, non hanno sostituto d'imposta, ovvero i lavoratori che non abbiano ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza potranno beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si allega qui di seguito un fac simile di dichiarazione alla luce delle modifiche apportate dal DL: 167 del 14 novembre 2024.

## FAC SIMILE

### INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' (Legge n.143 del 7/10/2024 modificata dal DL 167 del 14 novembre 2024)

(Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445)  
(restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Dipendente dell'Azienda \_\_\_\_\_ Rif. interno \_\_\_\_\_

#### Consapevole che:

l'art. 2 bis, Legge n.143 del 7/10/2024 così come modificato dal DL 167/2024, ha previsto che, per l'anno 2024 venga erogata dai sostituti d'imposta, unitamente all'erogazione della tredicesima mensilità, un'indennità di importo pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore ha almeno un figlio a carico che si trova nelle condizioni previste dall'art. 12 c. 2 del testo unico delle imposte sui redditi;
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli a carico, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

#### Dichiara:

di aver diritto all'indennità per:

presenza di figli a carico di cui si indica il codice fiscale:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

di essere coniugato o convivente e che il codice fiscale del coniuge è il seguente:

- \_\_\_\_\_

di essere consapevole che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

#### PRESENZA DI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE

redditi di lavoro dipendente di euro \_\_\_\_\_, giorni di lavoro non compresi nel rapporto attuale \_\_\_\_\_

- di non aver più diritto all'indennità

#### Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma del dipendente

\_\_\_\_\_